

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 697

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PRESTI, BATTAGLIA, BEVILACQUA e
VEVANTE SCIOLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1994

Introduzione dell'insegnamento della stenografia – classe di
concorso A089 - LXXXIX – in alcune facoltà o istituti
universitari

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende inserire l'insegnamento della «Stenografia - Trattamento parola e testi» (classe di concorso A089 - LXXXIX di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 settembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 ottobre 1982, n. 285) in alcune facoltà ed istituti universitari, e si tende a soddisfare l'improponibile esigenza di fornire ad ogni insegnante, dalla scuola materna agli istituti secondari superiori, una formazione universitaria completa al fine, anche, di eliminare l'assurda divisione tra personale docente laureato e personale docente diplomato (tra cui appunto il personale docente della stenografia - trattamento parola e testi).

In atto l'insegnamento della stenografia - trattamento parola e testi viene impartito negli Istituti Tecnici Commerciali sia ad indirizzo amministrativo che ad indirizzo mercantile, e del commercio con l'estero, e per il turismo, oltre che negli Istituti professionali di Stato per i servizi commerciali e turistici, ma sarebbe opportuno si introducesse nei curricula dei licei e degli istituti magistrali, e tuttavia non fa parte dei piani di studio di alcuna facoltà o istituto universitario. È pertanto un salto di qualità che si propone di compiere con una modifica all'ordinamento universitario che assume un significato particolare per gli insegnanti di stenografia - trattamento parola e testi, i quali concorrono alla pari degli altri docenti ai compiti formativi che si prefigge la scuola.

L'insegnamento della stenografia - trattamento testi, dati e informazioni - classe di concorso A089 - LXXXIX - investe tutta la formazione e la preparazione culturale della persona proprio perchè «l'insegnamento della stenografia trattamento parola e testi sviluppa le capacità logiche di analisi e

di sintesi in quanto, attraverso sistemi di scrittura e di linguaggio sintetici, tratta la parola e i testi non solo per comprenderne il loro esatto significato, ma anche, e soprattutto, per purificarli di quegli elementi meno essenziali per ridurli ad un minimo indispensabile così da produrre la ricostruzione logico-linguistica dei periodi nei testi, con corretta estetica e punteggiatura, operando con le tecnologie informatiche degli stenoterminali».

Tale disciplina, mediante la strumentazione informatica degli stenoterminali, è la riproduzione più evoluta e celere della scrittura in quanto i relativi linguaggi fondano la loro teoria sui principi logico-grammaticali della stenoscrittura e l'azione educativo-didattica, così realizzata, consente allo studente, in prospettiva uomo e cittadino, di conoscere, comprendere ed interiorizzare la cultura. «La scrittura e la stenoscrittura, quindi, sono il risultato grafico di ciò che pensiamo e diciamo, ma mentre la scrittura è la riproduzione intera del parlato, la stenoscrittura è l'espressione sintetica del procedimento logico-verbale».

L'inserimento degli stenoterminali nell'attività didattica curricolare consente l'acquisizione di abilità di base, quali il saper utilizzare il linguaggio scritto e verbale, riferendosi in particolar modo agli elementi significativi del discorso, verificandone l'aspetto morfologico e sintattico delle proposizioni, nei periodi e nei testi.

Attraverso la forma prosodica si evidenzia, ancora, la particolare struttura linguistica dell'insegnamento della scrittura - stenoscrittura - laboratorio trattamento parola e testi - dati e informazioni - con l'uso degli stenoterminali, sottolineando, soprattutto, la conoscenza degli accenti, delle pause, della suddivisione in sillabe nonché della dizione; infatti, per l'esatto

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

computo delle sillabe presenti in un testo è necessario distinguere se la parola è piana, sdrucciola o tronca e, al fine di produrre una corretta transcodificazione, si deve considerare anche la suddivisione dei vocaboli in sillabe, la presenza delle vocali plurime che determinano i dittonghi, i tritonghi e gli iati proprio per effettuare una buona dizione ritmica. L'espressione verbale, inoltre, non deve essere eseguita sillabando, bensì su base logico-intonativa rispetto all'esatta pronunzia, mentre la forma ortografica indica il modo di scrivere corrispondente alle regole grammaticali e di punteggiatura. Difatti la punteggiatura svolge un importante ruolo perchè, attraverso i suoi tratti di interpunzione, guida la sillabazione e la successione fonica al fine di fissare pause o precisare particolari impostazioni di voce, sottolineando, con scopi espressivi ben precisi, alcune parole piuttosto che altre.

L'insegnamento della scrittura - stenoscrittura - laboratorio trattamento parola testi - dati e informazioni - potenzia l'intelligenza che formula il pensiero, l'abilità linguistico-stenoscrittoria, il sistema neuromuscolare e psichico, in quanto l'utilizzo delle tecnologie informatiche degli stenoterminali produce un movimento espressivo delle ossa, dei muscoli nonché dei nervi della mano e delle dita, collegato con quello dell'avambraccio e del braccio, in relazione con i centri nervosi superiori corticali e subcorticali, in stretta coordinazione rapida con l'interità organica e psichica.

Quanto sopra è finalizzato ad una attività didattica-interdisciplinare che favorisce l'acquisizione di abilità di base mediante la continua interazione con le aree disciplinari linguistiche, scientifiche, tecnologiche ed informatiche.

La stenoscrittura - trattamento testi abilita a trattare diversi linguaggi che assumono aspetti specifici dovuti, anche, alla presenza di vocaboli tecnici o riferiti a scelte grafiche proprio perchè si attiene rigorosamente alle norme scritte, morfologiche, lessicali ed etimologiche, per la conoscenza e la trasmissione della cultura.

L'attività didattica della scrittura termina il suo compito quando deve affrontare l'incarico di prendere appunti, ed allora dà ampio spazio alla stenoscrittura, non solo per riprodurre integralmente il parlato, ma anche per effettuare le interviste o la resocontazione oppure, ancora, redigere un verbale; ma ciò sarà raggiungibile attraverso l'insegnamento della stenografia con l'utilizzo, anche, degli stenoterminali capaci di elaborare parole e testi, in *real time*, con corretta estetica e punteggiatura.

L'estetica dei testi, sia in caratteri stenografici che in quelli ordinari, non è solo l'aspetto formale di collocare giustamente la data, il titolo, o l'abitudine di andare a capo, ma è, soprattutto, una necessità espressiva vera e propria; andare a capo, infatti, indica una capacità di riflessione del pensiero ed assume un preciso significato quando si tratta di elaborare un testo, di saperlo riaggiustare a livello linguistico apprezzabile.

La stenoscrittura - trattazione parola e testi, pertanto, inserendosi organicamente e dinamicamente nella programmazione educativo-didattica pluridisciplinare, risulta essere una delle tecniche più potenti di alfabetizzazione culturale.

La stenoscrittura - trattamento parola e testo mette in moto, attraverso la sintesi del suo linguaggio, un alto grado di concentrazione e di attivazione dei processi mentali e motori al fine di ridurre l'espressione verbale e riprodurla in un idioma ordinario di analisi corretta sviluppando, così, le abilità linguistiche proprio per prospettare, anche, *stages* aziendali e di ricerca per una scuola sempre più raccordabile alla realtà socio-economica del territorio.

La disciplina «Laboratorio trattamento testi» non deve essere intesa come una «tecnica dell'automatizzazione» bensì la manifestazione della linguistica e della cultura in genere, che, mediante la stenoscrittura con la tecnologia informatica degli stenoterminali, fa acquisire le abilità di base e la transcodificazione di parole - testi - dati e informazioni, in tempo reale.

Tale strumentazione informatica, con un numero ridotto di tasti rispetto a quelli

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

disposti sugli attuali *computers*, consente un minor dispendio di energie proprio per la relativa posizione ergonomica della tastiera che, applicando il metodo sillabico, può essere insegnato, nelle scuole pubbliche, in base al regio decreto 31 agosto 1910, n. 821, inserito nel decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1955, n. 1089, mentre il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1960, n. 985, stabilisce che l'insegnamento della stenografia è impartito negli istituti professionali di Stato.

Il Ministro della pubblica istruzione, inoltre, in data 13 novembre 1986, con protocollo n. 007580, ha indicato nella disciplina «trattamento della parola e del testo», la stenografia al *computer* (si veda quanto scrive il professor Rosario Leone, formatore ed esperto, nell'opera «Didattica della stenografia - laboratorio trattamento parola - testi - dati - *data base* - trattamento informazioni», edizioni CPE, San Prospero, Modena 1990-1992).

L'apporto formativo di questa disciplina è stato chiaramente messo in evidenza dal professor Francesco Maria Guadalupi, docente universitario del Dipartimento di scienze dell'educazione dell'università «La Sapienza» di Roma, il quale ha evidenziato l'apporto che questa disciplina dà al senso logico ed allo spirito critico sul piano della simbolizzazione e della transcodificazione.

Che lo studio della stenografia abbia una grande valenza formativa è desunto anche dalle considerazioni e riflessioni degli onorevoli Franco Servello e Giovanni Ongaro e dell'eurodeputato Luigi Moretti i quali, verificando l'efficace azione educativo-didattica attraverso i temi predisposti dagli studenti degli istituti tecnici commerciali statali e professionali di Stato per i servizi commerciali e turistici, partecipanti alla VI edizione della mostra nazionale su «La scrittura - stenoscrittura - trattamento paro-

la - testi - dati e informazioni - classe di concorso A089 - LXXXIX», hanno concordato sulla validità della programmazione metodologico-didattica predisposta dall'esperto Rosario Leone e sulla necessità di introdurre l'insegnamento della stenografia - trattazione parola e testi nelle facoltà universitarie, oltre a farlo permanere nella scuola secondaria superiore riformata statale. Tutto ciò emerge dal seminario nazionale di studio-aggiornamento su «La didattica specifica e trasversale dell'insegnamento della scrittura - stenoscrittura - laboratorio - trattamento parola - testi - dati e informazioni con le tecnologie informatiche degli stenoterminali nel biennio delle sperimentazioni Igea, Erica, 1992 e Brocca (proposte di legge n. 1324 e n. 1605 per la formazione universitaria dei docenti di stenografia - laboratorio - trattamento parola - testi - dati e informazioni - classe di concorso A089 - LXXXIX - Autorizzazione ministeriale n. 26067/Jr del 10 gennaio 1994, svoltosi a Brescia, presso l'Istituto professionale di Stato per i servizi commerciali «Piero Sraffa», nei giorni 24-25-26 marzo 1994).

È pure il caso di soffermarsi sul rapporto stretto che esiste tra l'insegnamento della stenografia e le lingue straniere, rapporto che porta vantaggi reciproci nell'apprendimento delle stesse discipline, ma soprattutto alla persona che le conosce, così come la docenza di stenografia si raccorda a quella della filologia e la linguistica moderna.

Si tratta, quindi, di organizzare in modo approfondito ed organico, a livello universitario, lo studio dei sistemi di scrittura e di linguaggio sintetici applicati alla lingua italiana, alle lingue straniere e agli stenoterminali per quanti vorranno dedicarsi all'attività educativa e didattica nella scuola.

Sono questi i più significativi motivi per i quali si auspica che il presente disegno di legge venga sollecitamente esaminato e approvato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le tabelle I e II annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, sono integrate nel senso che le facoltà universitarie e gli istituti universitari abilitati al conferimento di lauree in lettere o materie letterarie, in lingue e letterature straniere, in scienza dell'educazione, in giurisprudenza, in economia e commercio nonché in scienze politiche possono rilasciare anche diplomi di laurea con indirizzo in stenografia.

2. I corsi di laurea con indirizzo in stenografia debbono comprendere nei piani di studio, come materie fondamentali, i seguenti insegnamenti:

a) storia della scrittura - stenoscrittura - trattazione parola e testi (biennale);

b) grammatica dei linguaggi stenografici ammessi al pubblico insegnamento - trattamento parola e testi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1955, n. 1089) (biennale);

c) abilità linguistico-stenografica di un idioma a scelta dello studente (biennale);

d) transcodificazione dei linguaggi stenografici di cui al paragrafo b);

e) didattica della scrittura - stenoscrittura - laboratorio trattazione parola - testi e informazioni - classe di concorso A089 - LXXXIX;

f) glottologia;

g) filosofia del linguaggio.

Art. 2.

1. L'insegnamento di storia della scrittura - stenoscrittura - trattazione parola e testi, di grammatica dei linguaggi stenografici, di abilità linguistico-stenografica, di transcodificazione e di didattica della scrittura - stenoscrittura - laboratorio trattazione pa-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rola - testi e informazioni. è affidato, fino all'espletamento di appositi pubblici concorsi, ai docenti di stenografia, in lingua italiana e straniera, nonché con gli stenoterminali, di ruolo ordinario nella scuola secondaria statale di secondo grado, con provata esperienza relativamente ai nuovi metodi pedagogici e didattici.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, determina i criteri e le modalità per la formulazione di una graduatoria per titoli, a livello regionale, riferita ai docenti di ruolo ordinario interessati ad avere l'incarico di insegnamento di cui al comma 1.

3. L'insegnamento può essere altresì affidato con contratti di diritto privato, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. I contratti di cui al comma 3 sono attribuiti a docenti laureati con almeno venticinque anni di attività di insegnamento della stenografia nelle scuole secondarie, a laureati nei corsi di cui all'articolo 1 e a docenti che ricoprono incarichi di insegnamento presso le scuole superiori di formazione nella stenografia parlamentare della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 3.

1. La laurea conseguita in uno dei corsi di cui all'articolo 1 costituisce titolo per l'inclusione nelle graduatorie provinciali dei provveditorati agli studi per l'insegnamento della stenografia - laboratorio trattamento parola e testi - classe di concorso A089 - LXXXIX - nelle scuole secondarie di secondo grado.

2. Solo coloro che siano in possesso del titolo di cui al comma 1 possono accedere alle prove di esame del concorso a cattedre di stenografia - laboratorio parola e testo.

3. In attesa dell'espletamento del concorso alle cattedre di cui al comma 2, si provvede a ricoprire le cattedre di stenogra-

fia - trattazione parola e testi, eventualmente disponibili, mediante la nomina di supplenti annuali provvisti del titolo di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Per gli insegnanti di stenografia di ruolo ordinario nella scuola secondaria di secondo grado, che dovranno essere inquadrati nel ruolo dei docenti laureati, il Ministro della pubblica istruzione provvede alla stesura di una graduatoria di merito relativamente al possesso di attestati o diplomi riguardanti l'attività educativo-didattica, di aggiornamento-formazione, di docenza nel corso biennale post-diploma svoltosi presso l'Istituto tecnico commerciale statale «Guido Piovene» di Vicenza e Nemoro (Bergamo), nel biennio 1988-1990, di direzione di corsi di aggiornamento nei seminari autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione, dagli Istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi (IRRSAE), dai provveditorati e dagli istituti statali.

2. Per i docenti di stenografia di ruolo ordinario nella scuola secondaria di secondo grado, privi degli attestati o dei diplomi di cui al comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica predispone, sentita l'Unione professionale stenografica italiana di Alzano Lombardo (Bergamo), un corso speciale di aggiornamento - formazione - riconversione per il personale appartenente al ruolo suddetto, relativamente ai nuovi metodi pedagogico-didattici riguardanti gli insegnamenti di cui all'articolo 1, nonché alle tecnologie informatiche degli stenoterminali, della durata di otto mesi.

3. I corsi sono tenuti da esperti docenti di stenografia di ruolo ordinario nella scuola secondaria di secondo grado con provata abilità nella formazione - aggiornamento dei docenti.

4. Il corso speciale è strutturato in sei ore settimanali da suddividersi in due pomeriggi.

5. Gli obiettivi programmatico-didattici del corso speciale, strutturati in unità didattiche relative alle discipline oggetto di insegnamento, ricalcano le tematiche di cui all'articolo 1.

6. La frequenza al corso è obbligatoria.

7. Al termine del corso speciale i frequentanti elaborano ed illustrano una tesi, su una unità didattica oggetto di studio, concordata con i relativi docenti.

8. Ai partecipanti giudicati idonei è rilasciato un apposito attestato-diploma pari al titolo conseguito dai laureati ai sensi della presente legge.

9. Coloro i quali non abbiano conseguito il titolo di cui al comma 8 rimangono nel ruolo dei docenti diplomati, purchè già in possesso di abilitazione ottenuta a seguito del superamento del relativo concorso a cattedre.

Art. 5.

1. I corsi speciali di aggiornamento - formazione - riconversione per i docenti di ruolo ordinario di stenografia - laboratorio parola e testi - classe di concorso A089 - LXXXIX - sono istituiti presso le facoltà e gli istituti universitari abilitati al conferimento di lauree in lettere o materie letterarie, in lingue e letterature straniere, in scienza dell'educazione, in giurisprudenza, in economia e commercio, nonché in scienze politiche.

2. Le spese dei corsi di cui al comma 1 sono a carico del bilancio del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Gli iscritti ai corsi di cui al comma 1 devono versare una tassa di iscrizione all'inizio del corso medesimo, nella misura determinata dalle singole università.

Art. 6.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.